

- Annullare gli atti conseguenti del procedimento di concorso, l'illegittimità dei quali deriva da quella del bando di concorso e della decisione impugnata, e segnatamente:
 - l'elenco dei candidati rispondenti ai requisiti fissati dal bando di concorso, redatto dalla commissione giudicatrice,
 - la decisione della Commissione che fissa, su tale base, il numero di posti da assegnare,
 - l'elenco di idonei stabilito dalla commissione giudicatrice al termine dei propri lavori, e
 - le decisioni di nomina adottate dall'APN su tale base;
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere che il bando di concorso, escludendo dal concorso gli agenti ausiliari, violerebbe gli artt. 4, 27 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, nonché il principio di parità di trattamento. Essa fa anche valere che il detto bando, richiedendo un'anzianità di servizio acquisita come dipendente, agente temporaneo ovvero agente ausiliare, ed escludendo pertanto gli agenti locali come la ricorrente, violerebbe gli artt. 27 e 29 dello Statuto e sarebbe in contrasto con l'interesse del servizio e con il principio di parità di trattamento.

Ricorso della Georg Neumann GmbH, Berlino, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 30 agosto 2004

(Causa T-358/04)

(2004/C 284/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 30 agosto 2004 la Georg Neumann GmbH, avente sede in Berlino (Germania), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Rappresentante della ricorrente: l'avv.to R. Böhm.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2004 (procedimento R 919/2002-2);
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

- | | |
|--|--|
| Marchio di cui trattasi: | Il marchio tridimensionale costituito dalla forma della testa di un microfono per prodotti appartenenti alla classe 9 (Microfoni) – domanda n. 493 643 |
| Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: | Rigetto della domanda di registrazione da parte dell'esaminatrice |
| Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
| Motivi del ricorso: | <ul style="list-style-type: none"> — La decisione impugnata infrangerebbe l'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94; — il marchio di cui si chiede la registrazione avrebbe carattere distintivo |

Ricorso della The British Aggregates Association Limited, della Healy Bros. Limited e della DK Trotter & Sons Limited contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 30 agosto 2004

(Causa T-359/04)

(2004/C 284/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 agosto 2004 della The British Aggregates Association Limited, Lanark (Regno Unito) la Healy Bros. Limited, Middleton, County Cork (Irlanda) e la DK Trotter & Sons, Manorhamilton, County Leitrim (Irlanda) rappresentate dal sig. C. Pouncey, Solicitor and dall'avv. L. Van Den Hende, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2004 C(2004) 1614 def. relativa all' «Aiuto di Stato n. 2/2004 Regno Unito/Aggregates Levy (imposta sugli aggregati)»;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.